

Statuto di Slow Medicine ETS

Selezione degli articoli concernenti il rinnovo delle cariche sociali

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta al Presidente, sulla quale decide il Consiglio Direttivo. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato. Del rigetto viene data comunicazione entro sessanta giorni all'interessato che può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

I soci possono essere:

- soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- soci ordinari: sono coloro che hanno ottenuto la qualifica di soci e sono in regola con il pagamento annuale della quota sociale;
- soci onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra coloro che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle finalità dell'associazione;
- soci sostenitori: sono i soci che vogliono dare un maggiore contributo economico alle spese di organizzazione e diffusione di Slow Medicine;
- soci istituzionali: sono enti, associazioni, fondazioni, società e aziende che si riconoscono nei principi di Slow Medicine e ne condividono le finalità. I soci istituzionali possono collaborare alle iniziative di Slow Medicine, o contribuire alla vita dell'associazione proponendo e sviluppando autonomamente progetti, iniziative, azioni o eventi, di carattere generale o specifico, coerenti con la filosofia di Slow Medicine e approvati dal Consiglio Direttivo. I soci istituzionali sono rappresentati, nelle attività dell'associazione, dal rappresentante legale o da suo delegato.

Articolo 6

Tutti i soci aderenti all'associazione, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto:



- a partecipare alle Assemblee e a tutte le attività associative, esprimendo il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi e sugli argomenti dell'ordine del giorno sottoposti a votazione;
- a proporsi come candidato per gli organi dell'associazione, se maggiore di età

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, onorari, sostenitori e istituzionali ed è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria dal Presidente dell'associazione per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviare agli associati tramite posta elettronica semplice, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e il giorno, la sede e l'ora ove si tiene la riunione. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe (o più di cinque deleghe qualora gli associati superassero il numero di 500).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo presente più anziano per età.

L'Assemblea ordinaria:



- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

L'associazione è diretta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra gli associati che si sono proposti come candidati, e composto da sette membri.

NORME FINALI

Articolo 17

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Torino, 27 maggio 2021.

